



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 2^ - RAGIONERIA, FINANZE, TRIBUTI E PERSONALE - SERVIZI
INFORMATIVI - ISTRUZIONE E SERVIZI PER L'INFANZIA - SPORT, CULTURA E
TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 380 del 12/09/2016

OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE B/N PER GLI UFFICI COMUNALI DELLA SEDE PROVVISORIA IN VIA MATTEOTTI N. 7. PROROGA TECNICA DI SEI MESI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

IL CAPO SETTORE

Richiamata la propria precedente determinazione n. 572 del 01/10/2012, nella quale si procedeva al noleggio per 48 mesi di una fotocopiatrice multifunzione b/n della Ditta Tecnoservice S.n.c. Via Caselli 13/A - Ferrara p.iva 00994160380, da destinare alla sede comunale provvisoria ricostituita in Via Matteotti n. 7, a seguito dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha portato alla demolizione del palazzo comunale, comprese le fotocopiatrici multifunzione a noleggio;

Constatato che, il suddetto contratto scadrà il 4/10/2016;

Considerato che:

- i Comuni di Mirabello e Sant'Agostino hanno avviato ufficialmente il processo di fusione tra i due Enti, come da delibera di C.C. del Comune di Mirabello n. 68 del 21/12/2015 e del Comune di Sant'Agostino n. 62 del 21/12/2015;
- con delibera di Giunta Regionale n. 215 del 22/02/2016 la Regione Emilia-Romagna ha approvato il progetto di Legge Regionale recante "Istituzione di un nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Sant'Agostino e di Mirabello";

Ritenuta l'esigenza di garantire la continuità del servizio di noleggio della fotocopiatrice multifunzione B/N, nelle more della costituzione del nuovo Comune prevista a partire dal mese di gennaio 2017, o eventualmente per poter procedere, nel caso in cui tale fusione a seguito del referendum popolare previsto per il 16 ottobre 2016 non dovesse avere esito positivo, ad una nuova procedura di individuazione di un nuovo contraente, si ritiene opportuno procedere con una proroga tecnica di mesi sei;

Richiamato l'art. 106 comma 11 D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che "La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli

per la stazione appaltante” e un semestre può ritenersi la soglia massima ragionevolmente accettabile;

Dato atto che la Ditta Tecnoservice S.n.c. di Ferrara con nota pervenuta in data 31/08/2016 prot. 15510 ha espresso parere favorevole alla proroga contrattuale per 6 mesi e che l'importo da impegnare ammonta a Euro 950,00 totali, comprensivo di IVA;

Preso atto che, secondo la L.208 del 28/12/2015 art.1 comma 502, l'importo suddetto non supera il limite minimo di Euro 1.000,00 per l'importo dei beni e servizi da acquistare per i quali vige l'obbligo di ricorso al mercato elettronico o a procedure telematiche, ai sensi di quanto previsto dalla legge 94/2012 di conversione del DL 52 recante "disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";

Precisato che:

- la proroga tecnica è un istituto che ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario;

- non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga tecnica, come da risposta fornita dall'AVCP nella sezione FAQ - tracciabilità dei flussi finanziari - A42 - “ Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario” e pertanto viene confermato il codice CIG Z110DF3F34 e la Ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 13612010 e s.m.i;

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario n. 2 del 9/5/2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 5/5/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di prorogare il noleggio, dalla Ditta Tecnoservice S.n.c. Via Caselli 13/A - Ferrara p.iva 00994160380 una fotocopiatrice multifunzione B/N, alle medesime condizioni indicate nella determinazione n. 572 del 01/10/2012 per 6 mesi fino al 3/4/2017 – CIG: Z110DF3F34;

- 1) di impegnare la spesa prevista, pari ad Euro 950,00, al capitolo 10111308 – missione 01, programma 11:
 - del bilancio 2016 per € 435,00;
 - del bilancio 2017 per € 515,00;

- 3) di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

IL CAPO SETTORE
F.to PASQUINI ALBERTO

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 267/2000

IMPORTO IMPEGNATO: € 950,00

S. Agostino, lì 13/09/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to PASQUINI ALBERTO